Deliberazione n. 19 /2021/PRSE/Galzignano Terme (PD)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000019 - 29/01/2021 - 13:02

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 9/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Galzignano Terme (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Galzignano Terme sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta prot. n. 5189 del 26.05.2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020. Con riferimento all'annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 si osserva che lo squilibrio di parte corrente di €- 14.950,00.

	Rendiconto 2017	**Rendiconto 2018**
Equilibrio di parte corrente	1.184.118,87	1.009.664,83
Equilibrio di parte capitale	126.642,29	95.318,87
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	1.310.761,16	1.104.983,70

I risultati delle due gestioni di competenza esprimono una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, nondimeno delle partite finanziarie. Per entrambi i rendiconti l'equilibrio di parte capitale sopra rappresentato risulta raggiunto attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione (quota applicata 2017 per € 183.649,60 e 2018 per € 303.406,00).

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

Sulla base dei dati in nostro possesso l'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	**Rendiconto 2018**
Fondo cassa	343.995,47	511.638,85
Residui attivi	2.308.055,59	3.100.297,49
Residui passivi	478.777,59	488.701,04
FPV	306.016,84	476.362,34
Risultato di amministrazione	1.867.256,63	2.646.872,96
Totale accantonamenti	1.506.196,81	2.428.821,58
Di cui: FCDE	1.489.173,73	2.423.408,49
Totale parte vincolata	118.748,54	154.910,84

Totale parte destinata agli investimenti	64.108,86	34.528,39
Totale parte libera	178.202,42	28.612,15

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	694.524,13	416.952,30	60,03%	1.807.638,25	376.977,59	20,85%
Tit.1 competenza	2.855.594,26	1.325.207,84	46,41%	2.664.178,71	1.533.365,21	57,55%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	176.136,56	154.472,47	87,70%	167.672,86	86.990,22	51,88%
Tit.3 competenza	706.991,43	560.982,66	79,35%	646.944,17	462.570,34	71,50%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	**Rendiconto 2018**
Fondo cassa finale	343.995,47	511.638,85
Anticipazione di tesoreria	---	---
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	-1,67	-6,79

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria né all'utilizzo di fondi di cassa vincolata.

INDEBITAMENTO

	2017	**2018**
Debito complessivo a fine anno	5.096.845,61	4.822.774,82

L'Ente dichiara di non possedere strumenti di finanza derivata, né contratti di leasing finanziario, né ha effettuato rinegoziazioni di mutui.

L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato (d.lgs. n. 50/2016)

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini per entrambi i rendiconti e per il bilancio di previsione 2017-2019; per quanto riguarda invece il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20.12.2017, gli schemi dovevano essere trasmessi entro il 19.01.2018, ma risultano trasmessi oltre il termine (23.01.2018).
- entrambi i rendiconti ed i bilanci di previsione sono stati approvati nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- con riferimento al rendiconto 2018 l'organo di revisione riscontra che *"non sono state presentate le rese del conto degli agenti contabili che riscuotono l'imposta di soggiorno e pertanto si invita l'ente a sollecitare la presentazione assegnando un termine"*;
- l'organo di revisione non segnala situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

REND. 2016: deliberazione n. 153/2019/PRSE del 13.03.2019, nella quale si rilevava il reiterato sforamento del parametro di deficitarietà ministeriale n. 7 con riferimento allo stock del debito, si raccomandava un costante monitoraggio del contenzioso in essere ai fini del puntuale accantonamento al relativo fondo, si raccomandava un attento monitoraggio dei potenziali rischi che potrebbero derivare dagli eventi che hanno coinvolto il Consorzio Bacino Padova Sud pur non avendo aderito direttamente allo stesso.

REND. 2015: deliberazione n. 480/2018/PRSE del 13/11/2018, nella quale si rilevava il mancato rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto di cui all'art. 227, comma 1, del TUEL, si accertava il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18 ottobre 2013, si raccomandava un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei consorzi e delle partecipazioni, anche indirette, nella

titolarità del Comune e si raccomandava il rispetto delle condizioni poste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 150/2009 in materia di contrattazione integrativa.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. *e)*, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni,

province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Galzignano Terme si rilevano i seguenti profili.

Tardiva trasmissione a BDAP del bilancio di previsione 2018-2020

Il Collegio rileva che il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20.12.2017, risulta essere stato trasmesso il 23.1.2018 (scadenza termine 19.1.2018).

Con nota prot. n. 5189 del 26.05.2020 il Sindaco e l'organo di revisione hanno attestato che nel periodo 19.1.2018 - 23.1.2018 il Comune "*non è ricorso all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Si precisa altresì che non esistevano processi di stabilizzazione in atto di personale dipendente e che non sono stati stipulati contratti di servizio con soggetti privati che avrebbero potuto configurarsi come elusivi del divieto di assumere personale*".

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale

osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Disequilibrio bilancio di previsione 2018-2020- parte corrente

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2018-2020 non rispetta quanto stabilito dall'art. 162, comma 6, del TUEL e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118/2011, evidenziando uno squilibrio di parte corrente pari a € -14.950,00, con riferimento all'annualità 2018.

Il Collegio rileva dunque il mancato rispetto dell'art. 162, comma 6, del TUEL, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

Gestione residui- riscossione-sforamento parametro deficitarietà n. 2

Si evidenzia, con riferimento all'esercizio 2017, un insoddisfacente tasso di riscossione delle entrate correnti e di pagamento della spesa corrente, che si sono riflessi nell'accumulo dei residui sui rispettivi titoli, con conseguente sforamento dei parametri deficitari n. 2 (*Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo solidarietà*), per un valore pari al 47%.

Si evidenzia che le percentuali di riscossione delle entrate derivanti dal recupero evasione tributaria sono molto modeste sia per quanto riguarda la competenza (1,69 % nel 2017 e 1,97% nel 2018) sia per quanto concerne i residui (9,82% nel 2017 e 1,82% nel 2018).

Per quanto riguarda le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada si registrano riscossioni per il 50,44% in competenza nel 2017 e riscossioni pari a 0 in competenza nel 2018; in conto residui invece si rileva una capacità di riscossione del 24% nel 2017 e del 2,14% nel 2018; i residui al 31.12.2018 per tale entrata ammontano a complessivi € 3.812,78 (FCDE pari ad € 2.544,64).

La Sezione raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione.

Resa del conto agenti contabili

Con riferimento al rendiconto 2018 l'organo di revisione rileva che *"non sono state presentate le rese del conto degli agenti contabili che riscuotono l'imposta di soggiorno e pertanto si invita l'ente a sollecitare la presentazione assegnando un termine"*.

Il Collegio assegna pertanto il termine di 30 giorni dal deposito della presente delibera per l'invio alla Sezione di una relazione contenente aggiornamenti in merito alla criticità evidenziata dall'organo di revisione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto

per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Galzignano Terme (PD):

- rileva la tardiva trasmissione a BDAP del bilancio di previsione 2018-2020;
- rileva il disequilibrio di parte corrente con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- rileva il superamento, con riferimento al rendiconto 2017, del parametro di deficitarietà n. 2 del D.M. 18/02/2013;
- assegna il termine di 30 giorni dal deposito della presente delibera per l'invio alla Sezione di una relazione contenente aggiornamenti in merito alla mancata resa del conto da parte degli agenti contabili che riscuotono l'imposta di soggiorno, come evidenziato dall'organo di revisione nella relazione al rendiconto 2018;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Galzignano Terme (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
F.to digitalmente Fedor Melatti	F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini